Circolare n. 07 – 24/07/2019
Gentili Clienti Loro Sedi

"Decreto crescita"
Legge di conversione (L. 58/2019)

Nel presente documento si illustrano alcuni interventi fiscali contenuti nel Decreto Crescita (DL 34/2019), dopo l'approvazione della Legge di conversione (L. 58/2019).

<table>
<tr><th>Argomento</th><th>Descrizione</th></tr>
<tr><td>ART.2
Revisione mini-IRES</td><td>
L'agevolazione per gli utili non distribuiti di tutti gli imprenditori (inclusi soggetti Irpef) in contabilità ordinaria viene completamente riformulata, prevedendo:

una semplificazione del meccanismo di calcolo (rileva il solo accantonamento dell'utile a riserva, senza alcuna verifica degli investimenti o incremento occupazionale);
una riduzione progressiva dell'aliquota Ires su tali utili accantonati:

<table>
<tr><td>ANNO</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>dal 2023</td><td></td></tr>
<tr><td>ALIQUOTA</td><td>22,5%</td><td>21,5%</td><td>21%</td><td>20,5%</td><td>20%</td><td></td></tr>
</table>
L'agevolazione opera nei limiti dell'incremento di patrimonio netto registrato al termine dell'esercizio di riferimento, rispetto al patrimonio netto esistente al termine dell'esercizio precedente a quello di avvio dell'incentivo.
L'eventuale eccedenza di utili rispetto al limite di patrimonio netto può divenire potenzialmente agevolabile negli esercizi successivi se e nella misura in cui si registrerà un sufficiente incremento di patrimonio netto.
Entro 90 gg dalla pubb. in G.U. della legge di conversione andranno emanati i DM attuativi.
</td></tr>
</table>

Argomento	Descrizione
ART. 3-quater Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso	Sono eliminati gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire: • delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di 1° grado, • nonché delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato.
ART. 3-quinquies Tassazione dei redditi fondiari NON percepiti	Per i contratti di locazione stipulati a far data dal 1° gennaio 2020 aventi ad oggetto immobili aventi natura abitativa non è più necessario attendere l'esecutività dello sfratto per non dichiarare i canoni di locazione non incassati a causa della morosità dell'inquilino. Al fine di non dichiarare il reddito non percepito, sarà sufficiente fornire la dimostrazione del mancato incasso dei canoni di locazione con la mera intimazione di sfratto, ovvero con l'ingiunzione del pagamento.
ART. 4-bis Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi	L'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo formale delle dichiarazioni, non potrà chiedere ai contribuenti informazioni già disponibili nell'Anagrafe Tributaria o documenti già trasmessi, anche da soggetti terzi in ottemperanza ad obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi. L'Agenzia potrà richiedere tali dati solo qualora la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe, ovvero elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste dell'Amministrazione per dati già posseduti sono considerate inefficaci.
ART. 4-bis, c.2 Slittamento termini invio dichiarazione dei redditi	Vengono previsti i seguenti termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi: • soggetti IRPEF: entro il 30/11 (in luogo del 30/09) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta; • soggetti IRES: entro l'ultimo giorno dell'11° mese (in luogo del 9°) successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (30/11 se hanno l'esercizio "solare").

Argomento	Descrizione
ART. 4-sexies Termini di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica	A decorrere dal 1° gennaio 2020 la DSU avrà validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre (in luogo del 31 agosto). Inoltre all'avvio del periodo di validità fissato al 1° gennaio (in luogo del 1° settembre) i dati sui redditi e patrimoni sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente (ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente qualora più conveniente).
ART. 4-octies Obbligo di invito al contraddittorio	In tema di definizione degli accertamenti delle imposte sui redditi/Iva emessi a decorrere dal 01/07/2020 l'Ufficio: • fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni dagli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifichi un invito a comparire per avviare il procedimento di definizione dell'atto; • il procedimento dell'invito obbligatorio non trova applicazione per gli avvisi di accertamento parziale e gli avvisi di rettifica parziale; • il non perfezionamento dell'adesione comporta che l'atto impositivo sia motivato con riguardo agli elementi indicati e ai documenti forniti dal contribuente nella predetta procedura. In tutti i casi di particolare motivata urgenza o di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito. Fuori dai predetti casi, il mancato avvio del contradditorio determina l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito dell'impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbero potuto far valere in caso di attivazione del contradditorio.
ART. 4-decies Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale	La norma introduce l'art. 13-bis, nel D.lgs. 472/1997, che prevede quanto segue: • una norma interpretativa (dunque retroattiva) in base alla quale il ravvedimento si applica anche nei casi di versamento frazionato delle imposte dovute, purché il versamento sia effettuato nei termini di legge per avvalersi del ravvedimento; • qualora l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento intervenga in seguito, si applica la sanzione corrispondente a

Argomento	Descrizione
	quella riferita all'integrale tardivo versamento e gli interessi sono dovuti per l'intero periodo di ritardo; la riduzione in caso di ravvedimento è riferita al momento di perfezionamento dello stesso; • nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, il contribuente può ravvedere autonomamente i singoli versamenti, con le riduzioni anzidette, o il versamento complessivo, applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.
ART. 5 Rientro dei cervelli	Per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2020, sono previste le seguenti misure: <u>IMPATRIATI</u> • a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 la nuova disciplina eleva al 70% la riduzione della base imponibile ed estende l'agevolazione anche ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai redditi di impresa. Se il trasferimento della residenza ha luogo in una delle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) l'agevolazione è elevata al 90%. • si modificano in senso più favorevole al contribuente le condizioni richieste per accedere al beneficio fiscale. • si eleva da 5 a 10 periodi di imposta la possibilità di fruire dell'agevolazione in presenza di lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico (anche in affido preadottivo) e di lavoratori, o suoi familiari, che diventano proprietari di almeno una unità immobiliare residenziale; nel periodo in cui il beneficio è esteso di altri cinque anni, l'agevolazione spetta entro il limite del 50% (90% nel caso in cui il lavoratore abbia almeno tre figli minorenni o a carico); • si detta una specifica disciplina volta a consentire l'accesso alle agevolazioni fiscali in commento anche per gli italiani residenti all'estero non iscritti all'AIRE che rientreranno in Italia, a condizione che nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia abbiano avuto la residenza in un altro Stato con cui opera una convenzione contro le doppie

Argomento	Descrizione
	imposizioni. Per gli italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro l'anno in corso trova applicazione l'agevolazione fiscale così come regolata dalla disciplina vigente al 31 dicembre 2018. Non si fa luogo al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo; • in materia di società e sportivi professionisti i redditi in parola concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. L'opzione per il regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. Dette entrate sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al potenziamento dei settori giovanili; <u>DOCENTI E RICERCATORI</u> Per coloro che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2020, sono previste le seguenti misure: • incremento da 4 a 6 anni della durata del regime di favore fiscale; • allungamento della durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di figli minorenni e acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia. (*) Lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi (imprenditori dal 2020).
ART. 5-bis Rientro in Italia dei pensionati esteri	Con la modifica dell'art. 24-ter del DPR 917/1986, si prevede un'imposta sostitutiva del 7% sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno. Si allungano da 5 a 9 i periodi di imposta in cui l'opzione è valida. Resta ferma la possibilità per il contribuente di revocare l'opzione per il regime agevolato; in tal caso sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. L'opzione cessa: • se vengono meno i requisiti; • in caso di omesso/parziale versamento dell'imposta sostitutiva nella misura e nei termini di legge.

Argomento	Descrizione
	Il contribuente può sanare tale irregolarità con ravvedimento dell'imposta sostitutiva entro la scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce l'omissione.
ART. 5-ter Disposizioni in materia di progetti di innovazione sociale	Allo scopo di promuovere l'occupazione dei giovani e lo sviluppo della ricerca scientifica si prevede l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei proventi ricevuti a titolo di contributi in natura per i progetti di innovazione sociale.
ART. 7 Incentivi per la valorizzazione edilizia	Per le alienazioni di interi fabbricati in favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare (anche in regime di esenzione IVA) si applicano le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa pari ad euro 200 ciascuna a condizione che, entro 10 anni, le imprese predette provvedano alla demolizione e ricostruzione degli edifici nel rispetto della normativa antisismica e con il conseguimento della classe energica A o B, e alla successiva alienazione. Il beneficio potrà riguardare anche i casi in cui i fabbricati siano stati interessati da interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia in conformità alla normativa antisismica e con il conseguimento di una delle predette classi energetiche. L'alienazione può aver luogo anche per unità immobiliari dell'edificio purché risulti ceduto almeno il 75 % del volume del nuovo fabbricato. Nel caso in cui non siano adempiute nel termine previsto le predette condizioni, le imposte sono dovute nella misura ordinaria con applicazione degli interessi di mora decorrenti dalla data dell'acquisto del fabbricato e di una sanzione pari al 30 per cento delle imposte dovute.
ART. 7-bis Esenzione Tasi per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita	A decorrere dal 1° gennaio 2022 si introduce un regime di esenzione dalla TASI per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Argomento	Descrizione
ART. 10 Interventi di efficienza energetica e rischio sismico	Il soggetto che sostiene le spese può ricevere, in luogo della detrazione, un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante al fornitore. Il contributo è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi ed è a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in 5 quote annue di pari importo, senza l'applicazione di limiti di € 250.000 ex L. 244/2007, e di € 700.00 ex L. 388/2000). Il fornitore può a sua volta cedere il credito di imposta ai suoi fornitori di beni e servizi, (sono sempre esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari) con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Si demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità attuative delle disposizioni in commento, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.
ART. 11-bis Realizzo controllato nello scambio di partecipazioni	Il regime fiscale del c.d. realizzo controllato previsto in caso di scambio di partecipazioni a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359 del C.C. è esteso anche ai casi in cui: • la società conferitaria non acquisisce il controllo ai sensi dell'articolo 2359 cc; • né incrementa la percentuale di controllo in virtù di un obbligo legale o di vincolo statutario; L'estensione si applica solo ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: • le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20%; • ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25% (a seconda che si tratti di titoli negoziati o meno); • le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova

Argomento	Descrizione
	costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni (c.d. holding), le suddette percentuali: • si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione rilevante ai fini del TUIR; • si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.
ART. 12-ter Termine di emissione della fattura	A decorrere dal 1° luglio 2019 la fattura deve essere emessa entro dodici giorni (non più dieci giorni) dal momento dell'effettuazione dell'operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.
ART. 12-quater Comunicazioni dati delle liquidazioni periodiche Iva	La comunicazione periodica IVA del quarto trimestre può essere effettuata con la dichiarazione annuale IVA da presentare, in tal caso, entro il 28 febbraio. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'IVA dovuta in base alle dichiarazioni periodiche effettuate.
ART. 12-quinquies Trasmissione dei corrispettivi	Per i primi sei mesi di decorrenza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica (soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro dal 1° luglio 2019; altri soggetti dal 1° gennaio 2020) non si applicano sanzioni in caso di trasmissione dei dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al 100% dell'imposta sull'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. In caso di guasto agli apparecchi la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa

Argomento	Descrizione
	da euro 250 a euro 2.000. Qualora siano contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese (provvedimento immediatamente esecutivo). Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.
ART. 12-quinquies Termini Versamento imposte	Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a € 5.164.569, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali che scadono tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019. Le stesse disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (società trasparenti). Come confermato dalla RM 64/2019 risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018: • applicano il regime forfettario agevolato (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014); • applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (ex art. 27, c. 1 e 2, DL 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011); • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari; • dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.
ART. 12-sexies Cedibilità dei crediti Iva trimestrali	Dal 1° gennaio 2020 sarà possibile la cessione del credito IVA chiesto a rimborso in sede di liquidazione trimestrale (ora permessa solo in sede di dichiarazione annuale).

Argomento	Descrizione
ART. 12-septies Dichiarazioni di intento	Con decorrenza 2020 viene abrogata la norma che richiedeva che la dichiarazione d'intento fosse: • redatta in duplice esemplare; • numerata progressivamente dal dichiarante e dal fornitore; • annotata in apposito registro entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o ricevimento; • conservata. A decorrere dal 2020, l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA risulterà da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima che rilascia ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione potrà riguardare anche più operazioni e gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione dovranno: • essere indicati nelle fatture emesse; • essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Resta l'obbligo del fornitore di riscontrare telematicamente l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni. Viene prevista una sanzione variabile dal 100 al 200% dell'imposta (in luogo dell'importo fisso da € 250 a € 2.000) comminata al fornitore che effettua cessioni/prestazioni, senza aver prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia della dichiarazione. L'attuazione delle modalità operative rinvia ad apposito Provv. dell'Agenzia.
ART. 12-octies Contabilità meccanizzata	Viene esteso a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici su qualsiasi supporto l'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente, attualmente previsto per i soli registri IVA (comma 4-quater, dell'articolo 7, del Decreto-Legge 10 giugno 1994, n. 357).

Argomento	Descrizione
ART. 12-novies Imposta di bollo sulle fatture elettroniche	Dal 1/1/2020 ove l'Agenzia rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo (ex art. 6, c. 2, D.M. 17/06/2014), essa potrà integrare le fatture stesse in fase di ricezione con procedure automatizzate. Qualora ciò non sia possibile per insufficienza di dati restano applicabili le disposizioni ordinarie di regolarizzazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e di recupero del tributo. In caso di mancato/insufficiente/tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia si applica la sanzione del 30% del dovuto (art. 13, co. 1, D.lgs. 471/1997). Le disposizioni attuative, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata nonché l'irrogazione delle sanzioni, sono rinviate ad apposito decreto del MEF.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI
Ufficio Amministrazione e Contabilità

L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.